

**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE
AGRICOLE E FORESTALI.**

CONVENZIONE

per la disciplina e l'attuazione delle operazioni previste dalla legge regionale 20 novembre 1982, n.80 e successive modificazioni ed integrazioni

L'anno 2014, il giorno del mese di, fra (direttore del servizio) nato a il (data), domiciliato per la carica e per il presente atto a Udine, Via Sabbadini n . 31, nella sua qualità di Direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo,

e la Banca con sede in, iscritta al Registro delle Imprese di al n. e all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al n., che in appresso sarà chiamata Banca, rappresentata dal sig. nato a....., il..... domiciliato per la carica in

PREMESSO

- che la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 ha istituito un Fondo di rotazione per l'attuazione degli interventi creditizi previsti dall'articolo 2, punto 2, lettera h) della legge 8 agosto 1977, n. 546 attraverso anticipazioni da ripartire tra le Banche per la concessione di prestiti e mutui agevolati a breve e medio termine;
- che l'articolo 2 della medesima legge istitutiva prevede la stipula di apposite convenzioni da stipularsi con le Banche e disciplinanti l'utilizzazione delle anticipazioni ed il compenso da riconoscere alle Banche stesse per il servizio svolto;
- che in base all'articolo 3 della legge istitutiva, così come modificato dal comma 14, articolo 7, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, compete al Direttore del servizio Investimenti aziendali e Sviluppo agricolo, istituito presso la Direzione centrale attività produttive, commercio cooperazione, risorse agricole e forestali, stipulare le menzionate convenzioni;

TUTTO CIO' PREMESSO

si procede alla stipula della presente scrittura privata che forma unico ed inscindibile contesto con la superiore narrativa.

ART. 1

In osservanza alle disposizioni della legge istitutiva, delle sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle regolamentazioni emanate dalla Giunta regionale, il Direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo istituito presso la Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali (di seguito Direzione centrale), dispone

mediante ordinativi di pagamento al Tesoriere regionale, anticipazioni a favore della Banca tratte dagli appositi conti fruttiferi accessi presso lo stesso Tesoriere ed intestati al Fondo di rotazione ed alla Sezione speciale istituita presso detto Fondo.

Più precisamente, presso il Tesoriere regionale è acceso un conto intestato al Fondo di rotazione, riservato in via esclusiva alle operazioni di credito peschereccio da attuarsi con fondi trasferiti dallo Stato e di seguito denominato "Fondo pesca".

Presso il medesimo Tesoriere è altresì acceso un conto fruttifero intestato alla Sezione speciale, riservato a tutte le altre operazioni finanziabili attraverso il Fondo di rotazione e di seguito denominato "Fondo agricoltura".

ART. 2

L'erogazione dei finanziamenti agevolati è subordinata al rispetto delle norme previste dai provvedimenti regionali di regolamentazione delle diverse tipologie di finanziamenti agevolati previsti dall'art. 5 della legge istitutiva e dalle sue successive modificazioni ed integrazioni. Competono invece alla Banca le valutazioni in ordine alla concedibilità dei prestiti e mutui sotto il profilo del rischio.

ART. 3

La Banca deve tenere le anticipazioni in appositi conti fruttiferi di interesse. Gli interessi, calcolati al tasso minimo sul rifinanziamento principale determinato dal Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea (di seguito tasso di riferimento), di tempo in tempo vigente, maturano dal trentesimo giorno lavorativo successivo alla data di estinzione del mandato di pagamento e sino al loro utilizzo. Sulle anticipazioni da utilizzare per erogazioni a saldo dei finanziamenti e vincolate quindi alle risultanze del verbale di fine lavori redatto dal competente Ufficio regionale, gli interessi decorrono a partire dal trentesimo giorno lavorativo successivo al ricevimento, da parte della Banca, del verbale di fine lavori. La Banca provvede all'accreditamento degli interessi così maturati al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno sugli appositi conti aperti presso il Tesoriere regionale ed intestati al "Fondo agricoltura" ed al "Fondo pesca". Gli accrediti saranno effettuati entro dieci giorni lavorativi dalle scadenze.

ART. 4

Ogni disposizione in ordine alla concessione delle diverse tipologie di finanziamento è nel dettaglio oggetto di regolamentazione da parte della Giunta regionale e viene comunicata alla Banca.

Le erogazioni sono somministrate con il concorso del capitale regionale e di quello bancario secondo le quote e le condizioni tecniche previste dalla tabella che costituisce l'allegato A) alla presente narrativa.

I finanziamenti prevedono due distinti piani di ammortamento, l'uno riferito alla quota erogata con risorse finanziarie provenienti dal Fondo e l'altro corrispondente alla quota erogata con disponibilità della Banca. I due piani di ammortamento hanno uguale liquidazione temporale delle rate, salvo accordi tra la Banca ed il beneficiario che stabiliscano, relativamente alla quota erogata con disponibilità della Banca, una durata del preammortamento e dell'ammortamento superiore rispetto alla durata massima rispettivamente di 24 mesi e di 10 anni stabilita dalla vigente convenzione.

L'adeguamento delle rate relative alla quota di finanziamento erogata con la provvista della Banca avverrà, a partire dalla seconda rata, secondo le procedure in uso presso la banca in relazione alle variazioni intervenute nel parametro EURIBOR e con l'applicazione del medesimo spread concordato per il tasso iniziale. I tassi relativi alla quota erogata con disponibilità della Banca si intendono come nominali annui.

ART. 5

Per quanto attiene alle eventuali commissioni ed alle spese di istruttoria normalmente applicate ad operazioni creditizie analoghe a quelle disciplinate dalla presente convenzione, la Banca si impegna a riservare ai finanziamenti in oggetto le condizioni il più possibile prossime ai livelli di minimo stabilite dalla Banca medesima e pubblicate sui propri fogli analitici informativi.

ART. 6

Di regola le erogazioni possono essere somministrate in più soluzioni, di cui la prima non inferiore al cinquanta e non superiore all'ottanta per cento, all'atto della concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione regionale.

Nel caso in cui il richiedente l'agevolazione finanziaria intenda procedere all'esecuzione delle opere o degli acquisti prima che venga emesso il provvedimento di concessione del finanziamento, il Direttore del Servizio credito agrario, cooperazione e sviluppo agricolo può disporre, su istanza della Banca e a favore della stessa, un'anticipazione per una quota dell'importo richiesto a finanziamento pari a quella prevista nell'allegato A). La richiesta di anticipazione è presentata all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio ed al Servizio credito agrario, cooperazione e sviluppo agricolo.

Contestualmente alla domanda di anticipazione, la Banca si impegna nei confronti dell'Amministrazione regionale a somministrare al richiedente un acconto del finanziamento agevolato.

La seconda erogazione è somministrata a saldo, ad avvenuta ed accertata esecuzione dei lavori o degli acquisti. A tal fine il competente Ufficio regionale provvede ad emettere apposito verbale di accertamento dell'avvenuta esecuzione dei lavori o degli acquisti e a trasmetterlo alla Banca.

Nel caso di erogazione del primo acconto inferiore all'ottanta per cento è peraltro possibile l'erogazione di un secondo acconto. La sommatoria degli acconti erogati non può comunque superare l'ottanta per cento.

Come per l'erogazione del finanziamento in un'unica soluzione, anche l'erogazione degli acconti avviene con il concorso del capitale regionale e di quello bancario nel rispetto delle quote previste dall'allegato A).

Nel caso che il costo degli acquisti o delle opere sia accertato dagli Uffici regionali in misura inferiore alla somma ritenuta ammissibile e concessa a prestito o a mutuo, il finanziamento è proporzionalmente ridotto ed il beneficiario deve corrispondere - sul capitale regionale percepito in eccesso - gli interessi calcolati ad un tasso pari a quello del finanziamento agevolato maggiorato del tasso di riferimento di tempo in tempo vigente. In caso di revoca della concessione regionale di prestito o mutuo, il beneficiario deve corrispondere sul capitale regionale mutuato gli interessi calcolati come previsto al settimo comma dell'art. 7 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni, o ai sensi di altre norme che potranno intervenire a disciplinare diversamente la materia.

La Banca deve effettuare i relativi versamenti nell'apposito conto del Fondo aperto presso il Tesoriere regionale entro dieci giorni lavorativi dal loro incasso.

ART. 7

Nel caso di accertata lentezza o di irregolarità nell'impiego delle anticipazioni è facoltà dell'Amministrazione regionale stornare le anticipazioni medesime.

ART. 8

Salvo diverse indicazioni le operazioni di finanziamento di cui alla presente convenzione sono estinte in semestralità posticipate comprensive delle quote di rimborso capitale e dei relativi interessi.

L'inizio dell'ammortamento ha luogo il primo gennaio o il primo luglio successivo alla data di somministrazione del saldo del prestito o del mutuo. Per quanto concerne il periodo di preammortamento i beneficiari sono tenuti a corrispondere sulle somme erogate, a beneficio della banca al 30 giugno e al 31 dicembre, l'interesse semplice posticipato. Il periodo di preammortamento non può superare i 24 mesi, salvo eventuali periodi di proroga concessi dall'Amministrazione regionale per comprovate cause o motivi eccezionali che abbiano impedito ai beneficiari di completare in tempo utile le opere e gli acquisti. Per i periodi di proroga concessi i beneficiari devono corrispondere sulle somme erogate un interesse calcolato al tasso del finanziamento agevolato maggiorato del tasso di riferimento.

Gli interessi di preammortamento di cui al presente articolo sono calcolati con il criterio dell'anno civile e con il relativo divisore fisso, comprendendo il giorno dell'erogazione e quello della scadenza.

ART. 9

Alle scadenze stabilite dai piani di ammortamento, gli importi dovuti per le semestralità di ammortamento devono essere versati a cura della Banca al Tesoriere regionale per l'introito negli appositi conti "Fondo agricoltura" e "Fondo pesca". Ciò anche qualora i beneficiari non abbiano provveduto ai relativi pagamenti.

Nel caso che il beneficiario intenda estinguere il debito relativo ad un finanziamento nel periodo di preammortamento, deve versare alla Banca l'importo della somma ricevuta comprensiva dei relativi interessi maturati.

Se il beneficiario intende estinguere anticipatamente l'operazione durante il periodo di ammortamento, deve versare il residuo debito capitale maggiorato degli interessi maturati sino alla data del riscatto.

Non sono consentite estinzioni anticipate per importi parziali.

Relativamente agli importi di cui al presente articolo, la Banca versa entro dieci giorni lavorativi dalla data della scadenza o dalla data dell'estinzione la quota capitale di competenza regionale nei conti "Fondo agricoltura" e "Fondo pesca" al netto del compenso a favore della banca di cui al successivo articolo 11.

ART. 10

Sulle somme versate in ritardo la Banca è tenuta a corrispondere un interesse pari al tasso di riferimento.

ART. 11

I rischi creditizi di ciascuna operazione di cui alla presente convenzione sono esclusivamente a carico della Banca.

A copertura del rischio creditizio la Banca percepisce a carico del Fondo un compenso pari allo 0,5% annuo sul debito residuo della quota regionale dei finanziamenti erogati sia per il periodo di ammortamento che per quello di preammortamento.

Il compenso relativo al periodo di preammortamento viene trattenuto dalla Banca al momento del versamento della prima rata di ammortamento relativa alla quota di finanziamento regionale.

ART. 12

Per le operazioni di cui alla presente convenzione la Banca fornisce alla Direzione centrale:

- al versamento dei relativi importi, l'ammontare delle quote capitale, gli estremi identificativi, la data e l'ammontare di ciascuna estinzione anticipata, l'ammontare dei recuperi e dei rimborsi, nonché l'ammontare degli interessi;
- mensilmente, gli estremi delle operazioni erogate;
- semestralmente, gli estratti conto delle due separate gestioni con i relativi conti scalari;
- ogni altra comunicazione richiesta.

Negli estratti conto sono evidenziate le anticipazioni relative alle singole operazioni e gli interessi maturati, le singole erogazioni del semestre e i singoli riversamenti al "Fondo agricoltura" ed al "Fondo pesca".

La Banca deve altresì parificare e restituire approvato il rendiconto annuale della gestione che ciascun anno le sarà prodotto dagli Uffici dell'amministrazione regionale.

Ove non diversamente previsto, le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere inviate alla Direzione centrale entro venti giorni dal termine del periodo cui attengono, salvo comprovate cause di forza maggiore.

L'Amministrazione regionale può chiedere sia alla Banca che ai beneficiari, tutti i dati, le notizie ed i documenti occorrenti per esercitare l'opportuna vigilanza al fine di accertare la situazione in riferimento ai prestiti o ai mutui concessi e somministrati ed alla regolarità delle relative operazioni. A questo scopo la Banca deve convenire con i beneficiari l'inserzione nei contratti di prestito o di mutuo di apposite dichiarazioni da cui risulti il consenso dei beneficiari medesimi a che siano esercitati, per tutta la durata dell'operazione, i controlli e le ispezioni che gli Organi regionali riterranno più opportuni. La Banca è tenuta ad agevolare i funzionari incaricati ai controlli ed alle ispezioni in modo da rendere sollecito ed efficace lo svolgimento delle relative operazioni ed a conservare per tutta la durata dei finanziamenti e per dieci anni a partire dalla data di estinzione degli stessi, ogni atto e documento relativo. Detta documentazione deve essere esibita a richiesta dell'Amministrazione regionale. Sempre su richiesta dell'Amministrazione regionale, la Banca deve produrre relazioni sulla sua operatività riguardo alle pratiche non ancora definite.

ART. 13

La presente convenzione potrà essere applicata, previa notifica da parte dell'Amministrazione regionale, nel caso di modifiche od integrazioni della legge istitutiva o delle regolamentazioni dei prestiti o mutui che non vengano a modificare le condizioni con essa stabilite. Salvo diversa decisione delle parti, la presente convenzione si intenderà tacitamente rinnovata ad ogni variazione del legale rappresentante del Fondo di rotazione.

ART. 14

Si dà atto che il Direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo fa riserva di procedere ad analoga stipulazione anche con altre Banche.

ART. 15

La presente convenzione è vincolante per la parti dal momento della sua firma.

ART. 16

In caso di controversia si conviene tra le parti che il Foro competente sarà quello di Udine.

Redatto in quattro copie originali: una per l'Ufficio del Registro - Atti privati, due per la Regione ed una per la Banca.

Il Direttore del Servizio
Investimenti aziendali e sviluppo agricolo

LA BANCA

ALLEGATO A)

CONDIZIONI TECNICHE FINANZIAMENTI AGEVOLATI

REMUNERAZIONE FONDI BANCA (VARIABILE) < = precedente) + spread	EURIBOR 6 MESI (media del mese
REMUNERAZIONE FONDI REGIONE (FISSO)	0%
QUOTA BANCA	50%
QUOTA REGIONE	50%

CALCOLO DELLE SEMESTRALITA' RIFERITE ALLA QUOTA REGIONALE

La provvista regionale viene rimborsata per quote capitale costante ottenute dividendo l'importo della provvista regionale per il numero delle rate. L'arrotondamento è al centesimo di euro, fermo restando che la sommatoria delle singole rate deve coincidere con l'importo erogato, intervenendo se del caso sull'ultima rata.